

Pubblicato il 20/12/2024

N. 23183/2024 REG.PROV.COLL.
N. 13271/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 13271 del 2024, proposto da Elar s.r.l., in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Algieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, in relazione alla procedura CIG B2334D40A4;

contro

Ater della Provincia di Roma, in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Di Bartolomeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa concessione di misure cautelari

della determina dirigenziale n. 444 del 19 novembre 2024 con cui è stata revocata, ai sensi dell'art. 21-*quinquies* l. n. 241/90 ss.mm.ii., la determina n. 298 del 2 luglio 2024 di aggiudicazione alla società ricorrente della procedura negoziata *ex art. 50, d.lgs. n. 36/2023, lett. c)*, dei lavori di messa

in sicurezza e di manutenzione straordinaria degli edifici dell'Ater della Provincia di Roma siti nel Comune di Pomezia in Via Turati - CUP H52D22000190002 - CIG B2334D40A4.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2024 la dott.ssa Annalisa Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato che

- con ricorso notificato in data 5 dicembre 2024 (depositato il successivo 9 dicembre), Elar s.r.l. ha chiesto - *“previa concessione di idonee tutele cautelari”* - l'annullamento della revoca in epigrafe indicata, asseritamente illegittima per *“Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 5, 18, d.l.gs. n. 36/2023 ss.mm.ii., 1175 e 1375 c.c. e 3, 21-quinquies l. n. 241/90 ss.mm.ii.: motivazione illogica, apparente; eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di valutazione dei legittimi impedimenti alla stipula del contratto di appalto”*; in sintesi, per la ricorrente, il provvedimento gravato sarebbe il frutto di una *“precaria ponderazione delle circostanze che [avrebbero] legittimamente impedito”* la stipula del contratto e la relativa motivazione sarebbe, per questo, *“macroscopicamente illogica e apparente”* (cfr. p. 4, ricorso); inoltre, l'art. 18 d.lgs. n. 36/2023 avrebbe dovuto essere applicato alla luce delle circostanze del caso concreto, incidendo sulle tempistiche della stipula del contratto *“inevitabilmente, la sosta estiva”* (cfr. p. 5, ricorso);

- l'Amministrazione resistente, nella memoria di costituzione, ha rappresentato che:

a) con PEC del 15 luglio 2024 (in atti) chiedeva di trasmettere *“entro dieci*

giorni” i documenti propedeutici alla firma del contratto, ivi inclusa al punto 5 “la comunicazione del nominativo della persona che in sede di stipula sottoscriverà il contratto”;

b) la richiesta di produzione documentale veniva riscontrata a distanza di quindici giorni (in data 31 luglio 2024), senza l’indicazione del nominativo della persona che avrebbe sottoscritto il contratto;

c) sebbene con *mail* del 29 luglio 2024 (in atti) la società ricorrente avesse comunicato che i propri uffici sarebbero rimasti chiusi a partire dal 5 agosto (e fino al giorno 31 dello stesso mese), nessun riscontro veniva fornito alla *mail* del 2 agosto, con cui si chiedeva nuovamente di riferire il nominativo della persona che avrebbe sottoscritto il contratto, al fine di consentire la preparazione dei documenti necessari per la stipula;

d) la risposta alla richiesta in questione veniva sollecitata con *mail* del 29 agosto e del 9 settembre (rimaste inevase; cfr. atti) e con ulteriore *mail* del 17 settembre (che la ricorrente asserisce di non aver ricevuto), a mezzo della quale si indicava altresì la volontà dell’Ater di invitare il soggetto deputato alla stipula del contratto in data 20 settembre;

e) infine, l’indicazione del nominativo richiesto (ovverosia, quello del rappresentante legale) perveniva in data 18 settembre con una *mail* (in atti) con la quale, contestualmente, la società informava che lo stesso rappresentante legale sarebbe stato “fuori dall’Italia” per i successivi quindici giorni e che pertanto non sarebbe stata possibile la firma del contratto prima di tale data;

f) dunque, il 3 ottobre 2024 (in assenza di altre comunicazioni), veniva inviata la convocazione per la sottoscrizione del contratto per il successivo 7 ottobre e, tuttavia, la società interessata chiedeva un ulteriore breve rinvio, in ragione di un impegno assunto in precedenza dallo stesso rappresentante legale (cfr. documentazione in atti);

g) pertanto, il 14 ottobre 2024 veniva trasmessa la comunicazione di avvio

del procedimento di revoca (in atti), attribuendo alla società ricorrente *“un atteggiamento manifestamente ritardatario tale da superare il termine previsto dall’art. 18, comma 6, D.Lgs. n. 36/2023”*, che avrebbe *“compromesso il positivo raggiungimento del risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione previsto, con la massima tempestività dall’art. 1 del D.lgs. n. 36/2023”*, in assenza di *“legittimi e comprovati impedimenti”* idonei a giustificare *“il modus agendi dilatorio”*;
h) infine, si reputava *“doveroso”* procedere alla revoca in questione;

Considerato che:

- *“il termine di sessanta giorni per la stipulazione del contratto di appalto o di concessione sebbene non abbia natura perentoria deve essere letto alla luce della normativa nella materia dei **contratti pubblici** che converge univocamente nel senso di ritenere la conclusione del contratto un adempimento da definirsi nel tempo più rapido possibile”* (Cons. Stato, sez. III, 21 giugno 2023, n. 6074);

- il termine in questione deve considerarsi derogabile solo in via di eccezione, con conseguenziale obbligo di motivazione per la stazione appaltante, in ordine al preminente interesse pubblico che giustifichi l’eventuale dilazione quale deroga alla spedita conclusione del contratto, *“in potenziale contrasto con l’interesse prevalente alla esecuzione puntuale dei connessi adempimenti contrattuali, in una dinamica improntata sempre più a criteri di massima accelerazione”* (Cons. Stato, n. 6074/2023, cit.);

- del resto, la procedura di cui al d.lgs. n. 36/2023 è finalizzata a mettere l’Amministrazione nelle condizioni di esercitare al meglio le sue funzioni, sicché sarebbe paradossale affermare che, espletata la procedura e selezionato l’operatore economico, non vi sia poi alcun termine cogente entro il quale l’appalto debba essere effettivamente e compiutamente eseguito sulla base di un regolare contratto; in definitiva, *“consentire termini indeterminati e liberi per l’esecuzione del contratto, dopo l’esperimento della procedura, significherebbe negare contraddittoriamente quel bisogno [...] che ha mosso l’amministrazione a procedere (secondo un dovere funzionale, peraltro, di razionale*

*programmazione [...] e che ha giustificato l'indizione della procedura [...]. Il che cozzerebbe frontalmente con il principio di buona amministrazione e con i principi di economicità, efficacia, tempestività ripetutamente richiamati nel codice dei **contratti pubblici***" (cfr. Cons. Stato, n. 6074/2023);

Considerato altresì che:

- *"il procedimento di evidenza pubblica ha, in effetti, scopi e valenza unitari, fino al momento della stipula del contratto, che non solo consentono - ma anzi impongono, nell'interesse pubblico, anche ai fini della revoca dell'aggiudicazione - la valutazione di tutte le circostanze e gli elementi concernenti il raggiungimento in concreto dell'obiettivo di scegliere l'operatore economico più serio ed affidabile per la migliore e tempestiva esecuzione dell'appalto"* (Cons. Stato, sez. V, 29 luglio 2019, n. 5354; cfr. anche Cons. Stato, sez. V, 3 giugno 2021, n. 4248);

Ritenuto che:

- nel caso di specie, alla luce delle circostanze esposte, non possano reputarsi irragionevoli le considerazioni rassegnate dall'Amministrazione intimata, che - nell'operare un apprezzamento complessivo dell'atteggiamento tenuto, in più occasioni, dalla società ricorrente rispetto agli obblighi preliminari alla stipula del contratto e alla stessa stipula - abbia ritenuto tale condotta dilatoria, non pienamente cooperativa, nonché idonea a ritardare la conclusione del contratto e a compromettere, in definitiva, *"il positivo raggiungimento del risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione, con la massima tempestività"*;

- pertanto, non possa considerarsi illegittimo l'esercizio del potere di revoca spettante all'Amministrazione intimata, quale *"strumento autoritativo rimotivo preordinato a reagire all'inadempimento agli obblighi strumentali dell'aggiudicatario"* (Cons. Stato, sez. V, 29 luglio 2019, n. 5354);

Ritenuto che:

- il ricorso sia infondato e non possa, dunque, trovare accoglimento;

- le spese del giudizio possano essere compensate tra le parti in ragione dei

profili di novità che caratterizzano la questione oggetto di controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Sezione Quinta *Ter*), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Anna Maria Verlengia, Presidente FF

Annalisa Tricarico, Referendario, Estensore

Francesca Sbarra, Referendario

L'ESTENSORE
Annalisa Tricarico

IL PRESIDENTE
Anna Maria Verlengia

IL SEGRETARIO